

(N. 2446)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 13 febbraio 1958 (V. Stampato n. 2205)

di iniziativa dei deputati DE' COCCI, RICCIO, SCHIRATTI, SPATARO, COTELLESA, CERVONE, BERRY, DE MARTINO Carmine, GASPARI, FRANZO, BARESI, ANGELUCCI Nicola, NAPOLITANO Francesco, FACCHIN, LOMBARDI Ruggero, FABRIANI, PRIORE, DELLI CASTELLI Filomena, ROCCHETTI, D'ESTE Ida, SORGI, GRAZIOSI, BREGANZE, FERRARA e LUCCHESI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 14 FEBBRAIO 1958

Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti  
all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

Per l'ulteriore svolgimento dell'attività dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 e fino all'esercizio 1961-62, a concedere all'Istituto predetto mutui della durata di 30 anni, fino alla concorrenza di 4 miliardi di lire all'anno, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 656.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei detti mutui. Agli stessi mutui si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

All'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione continuano ad applicarsi tutte le disposizioni di legge che, secondo l'ordinamento precedente, erano applicabili alla Seconda Giunta del C.A.S.A.S., in quanto ad esse non deroghi espressamente e specificamente la legge 5 gennaio 1953, n. 1.